



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE ACQUE, AMBIENTE, CULTURA

AUTORIZZAZIONE N. 32 DEL 22-02-2022

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. - D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. AUA
Ditta: S.I.C.A. CELLA SARTOR ELIO DI CELLA SARTOR GIUSEPPE & C. -
S.N.C. con stabilimento in Auronzo di Cadore (BL), Località Cima Gogna.
Codice Pratica SUAP: 00287840250-30042021-1416.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. 13.03.2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

VISTO il D.Lgs. 03/04/06, n°152 e ss.mm.ii. - Norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. 15/11/2017 n°183, di modifica alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e relativo alla “limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera”;

VISTO il D.Lgs. 30/07/2020, n. 102 di modifica alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e riportante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”;

VISTA la Legge Regionale 16/04/85 n° 33 - Norme per la tutela dell’ambiente;

VISTI gli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS. del 1934 nonché il DM 5 settembre 1994 (industrie insalubri) e fatte salve le competenze poste a carico del Comune in riferimento ad essi;

VISTO il D.Lgs. 18/08/00, n° 267 e ss.mm.ii;

VISTI la legge 26 ottobre 1995, n. 447 e ss.mm.ii e il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227 – Inquinamento acustico;



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE ACQUE, AMBIENTE, CULTURA

VISTA la D.G.R.V. n. 1400 del 29/08/2017 in materia di V.INC.A.;

VISTE la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107/2009 e le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 842/2012 e n. 1534/2015: Piano di Tutela delle Acque;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.80 del 27/01/2011 Allegato A – “Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque - Linee guida applicative”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1770 del 28/08/2012;

VISTA l'istanza della Ditta “S.I.C.A. CELLA SARTOR ELIO DI CELLA SARTOR GIUSEPPE & C. - S.N.C.” con sede legale in Auronzo di Cadore (BL) Via dell'Angelo n. 21 e stabilimento in Auronzo di Cadore (BL) Località Cima Gogna, pervenuta per il tramite del SUAP del Comune di Auronzo di Cadore in data 04/05/2021 al prot.prov.le n. 10857 (codice pratica SUAP: 00287840250-30042021-1416), e intesa a ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 97 del 03/12/2019, per i titoli di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013:

- lett. c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- lett. e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTA l'istruttoria eseguita dai competenti Uffici dalla quale risulta che:

- la Ditta “S.I.C.A. CELLA SARTOR ELIO DI CELLA SARTOR GIUSEPPE & C. - S.N.C.” per lo stabilimento in Auronzo di Cadore (BL), Località Cima Gogna, è in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, adottata dalla Provincia di Belluno con il n° 53/eco del 08/05/2007;
- con l'istanza pervenuta in data 04/05/2021 al prot.prov.le n. 10857, tramite il SUAP del Comune di Auronzo di Cadore, la Ditta ha chiesto l'AUA per il rinnovo del titolo autorizzativo alle emissioni in atmosfera in proprio possesso;
- l'impianto, esercito dalla Ditta SICA è così strutturato:
 - **Linea di lavorazione di inerti da cava**, costituita da:
 - n° 7 tramogge;
 - n° 2 vagli;
 - n° 5 nastri trasportatori;
 - n° 2 mulini di macinazione;
 - n° 1 impianto di lavaggio materiale inerte;
 - stoccaggio in cumuli;



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE ACQUE, AMBIENTE, CULTURA

○ **Linea produzione di conglomerati cementizi**, costituita da:

- n° 4 tramogge;
- n° 2 pese;
- nastri trasportatori;
- n° 1 impianto/zona per lo scarico e lavaggio delle autobetoniere (trasporto calcestruzzo);
- Sistema d'aspirazione dotato di un impianto d'abbattimento a secco, con emissione dal camino E1, a servizio in particolare di:
 - n° 3 silos per lo stoccaggio di cemento;
 - n° 1 cappa aspirante a servizio della fase di carico in autobetoniera dei prodotti inerti.

Tutte le operazioni vengono effettuate con l'ausilio di acqua per l'abbattimento delle emissioni diffuse (polveri);

- con nota prot. Prov. n. 14108/eco del 07/06/2021 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona, alla quale sono stati invitati, oltre alla Ditta, i seguenti Enti: il Comune di Auronzo di Cadore, l'ARPAV – Dipartimento di Belluno, l'ULSS n. 1 Dolomiti e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- il SUAP di competenza non ha provveduto ad inviare tempestivamente la convocazione della conferenza dei servizi, indetta con nota prot. Prov. n. 14108/eco del 07/06/2021, alla Ditta richiedente ed agli Enti interessati e i termini riportati nella convocazione risultavano scaduti;
- vista la richiesta di proroga della Ditta, pervenuta in data 29/07/2021 al prot.prov.n. 19366, con nota prot. Prov. n. 20097/eco del 04/08/2021, è stata indetta una nuova conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona;
- le suddette convocazioni erano comprensive di richiesta di integrazioni documentali alla Ditta, per quanto di competenza della Provincia, e di assegnazione termini;
- la Ditta, con nota pervenuta in data 10/08/2021 (prot.prov. n. 20781), ha inoltrato documentazione integrativa non completa rispetto alla richiesta di questa Provincia;
- con nota prot. Prov. n. 25062 del 28/09/2021 è stata chiesta la documentazione integrativa mancante al fine di poter redigere correttamente il provvedimento di autorizzazione;
- la Ditta, con nota pervenuta in data 13/10/2021 (prot.prov. n. 26546), ha inoltrato la documentazione integrativa mancante, dalla quale si evince, tra l'altro, che ... *“i fanghi secchi in uscita dalla filtropressa sono gestiti come sottoprodotti e non rientrano nel campo di applicazione della disciplina sui rifiuti”* ...
- dalla documentazione pervenuta al prot. n. 20781 del 10/08/2021 risulta che l'attività non genera scarichi industriali e dalla successiva integrazione assunta al protocollo provinciale n. 26546 del 13/10/2021 si evince che la stessa attività non è soggetta agli obblighi di cui all'art. 39 delle NTA del PTA per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- con riferimento alla conferenza decisoria semplificata in modalità asincrona ex art. 14-bis L. 241/90 e ss.mm. e ii. indetta con nota prot. Prov. n. 20097/eco del 04/08/2021, sono pervenuti, tramite SUAP, i seguenti pareri:
 - in data 16/08/2021 al prot.prov.le n. 21229, l'U.L.S.S. n. 1 Dolomiti - Servizio Igiene e



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE ACQUE, AMBIENTE, CULTURA

Sanità Pubblica (visto il parere del Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro pervenuto in data 13/08/2021) ha comunicato il proprio parere favorevole;

- in data 17/09/2021 al prot.prov.le n. 24135, è pervenuto il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con il quale ha comunicato “ *Con riferimento alla richiesta pari oggetto di codesto Settore Acque, Ambiente, Cultura prot. 20097 del 04/08/2021, non si ravvisano da parte di questo Comando aspetti di competenza per i quali esprimere un parere. Si evidenzia comunque che, ai fini Antincendio, la Ditta risulta essere in possesso di Autorizzazione riferita al distributore di carburante in corso di validità....*”;
- nota assunta al protocollo provinciale n. 28791 del 05/11/2021, con cui ARPAV – Dipartimento di Belluno, evidenziando che l’Agenzia fornisce pareri di natura non determinativa, funzionali all’assunzione di decisioni da parte degli Enti preposti nell’ambito dei procedimenti amministrativi di propria competenza, ha espresso il proprio parere favorevole. Per quanto riguarda i parametri da monitorare, i relativi limiti di emissione in atmosfera da applicare, l’accessibilità al punto di campionamento e le emissioni diffuse, ha comunicato quanto segue: “..... *Per quanto riguarda il valore limite delle polveri totali da applicare al punto di emissione, considerata l’evoluzione delle tecnologie dei sistemi di abbattimento e i BAT-AEL riportati nelle BAT Conclusion per l’industria del cemento [BAT-associated emission levels for channelled dust emissions from dusty operations other than those from kiln firing processes: (daily average or average over the sampling period (spot measurements for at least half an hour)) - Fabric filter: < 10 mg/Nm³], si ritiene di poter suggerire il valore limite di 20 mg/Nm³, pari al doppio del valore di concentrazione massima in uscita previsto dal proponente nella relazione tecnica, al paragrafo “Descrizione dell’impianto di aspirazione” (Concentrazioni di polveri max in uscita < 10 mg/Nm³) . Con riferimento a quanto dichiarato dalla ditta sull’accessibilità al punto di campionamento, si ricorda che il trabattello è considerato da ARPAV adeguato per l’effettuazione dei prelievi, purché sia immediatamente disponibile e ancorato in maniera stabile al suolo e/o alla struttura. Ad ogni modo, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, art. 269, comma 9, il gestore dell’impianto deve assicurare “in tutti i casi l’accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di campionamento”. Per quanto riguarda infine le emissioni diffuse, si reputa idoneo l’abbattimento a umido delle stesse mediante sprinkler ad acqua, come proposto dalla ditta.*”;
- non risulta pervenuto, nei termini assegnati, il parere del Comune di Auronzo di Cadore, che equivale a parere favorevole, ai sensi di legge;
- per quanto risulta dai documenti tecnici presentati dalla Ditta, considerata l’istruttoria effettuata, si ritiene che l’istanza sia idoneamente argomentata e sostenibile.



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE ACQUE, AMBIENTE, CULTURA

PRESO ATTO delle determinazioni trasmesse dagli Enti coinvolti, relative alla decisione oggetto della conferenza dei servizi, con particolare riferimento a quanto dichiara ARPAV e alla normativa che disciplina la CDS.

DATO ATTO che, ai sensi della legge 241/1990, articolo 14 bis comma 4, l'assenza di determinazioni da parte del Comune di Auronzo di Cadore, relativamente a questo procedimento, equivalgono ad assenso senza condizioni;

RITENUTO che questa Amministrazione Provinciale non possa essere chiamata a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione del parere del Comune di Auronzo di Cadore;

DATO ATTO che questo provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione della conferenza dei servizi sopra richiamata;

RITENUTO:

- che, per quanto di competenza, e sulla base dell'istruttoria eseguita dai competenti uffici e delle determinazioni degli Enti coinvolti, non vi siano motivi ostativi per procedere all'adozione del provvedimento richiesto;
- opportuno sostituire la precedente autorizzazione con questo provvedimento;

A U T O R I Z Z A

Art. 1 – E' concessa alla Ditta "S.I.C.A. CELLA SARTOR ELIO DI CELLA SARTOR GIUSEPPE & C. - S.N.C." con sede legale in Auronzo di Cadore (BL), Via dell'Angelo n. 21 e stabilimento in Auronzo di Cadore (BL), Località Cima Gogna, l'Autorizzazione Unica Ambientale, per attività di "escavazione inerti e confezionamento di calcestruzzo", con riferimento ai titoli abilitativi di cui al D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 art. 3 comma 1, lett. c) ed e) di seguito riportati:

- lett. c): autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- lett. e): comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 2 – Validità, modifica, rinnovo e cessazione dell'autorizzazione

a) Questa autorizzazione, ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, ha una durata di quindici anni a partire dalla data di rilascio del provvedimento autorizzativo conclusivo da parte del SUAP competente per territorio. A partire dalla medesima data è revocata l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 rilasciata da questa Provincia con il n.



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE ACQUE, AMBIENTE, CULTURA

53/eco del 08/05/2007.

b) Il presente provvedimento costituisce determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi convocata con nota della Provincia di Belluno prot. Prov. n. 20097/eco del 04/08/2021;

c) La domanda di rinnovo di questo provvedimento deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza riportata al precedente punto a);

d) nel caso la Ditta intenda effettuare ulteriori modifiche dell'attività o degli impianti, non ricomprese in questo provvedimento, ivi compreso il trasferimento in altra località, dovrà presentare comunicazione o richiesta di autorizzazione come previsto dall'art. 6 del D.P.R. 59/2013;

e) Deve essere comunicata a questa Provincia, all'ARPAV-DAP di Belluno ed al Comune di Auronzo di Cadore, ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta o la cessazione/dismissione, anche parziale, dell'attività sempre per il tramite del SUAP competente per territorio;

f) Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare e integrare il presente provvedimento, nel caso ciò si renda necessario, anche a seguito di modifiche normative introdotte nella materia, nonché in relazione agli adempimenti derivanti dalle previsioni normative indicate e dalle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione.

g) Sono fatti salvi gli eventuali adempimenti in capo alla Ditta relativi all'applicazione della normativa sull'inquinamento acustico che resta di competenza del Comune di Auronzo di Cadore.

TITOLO I - EMISSIONI IN ATMOSFERA

Art. 3 - Emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione

E' concessa alla Ditta "S.I.C.A. CELLA SARTOR ELIO DI CELLA SARTOR GIUSEPPE & C. - S.N.C." per lo stabilimento sito in Auronzo di Cadore (BL), Località Cima Gogna, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di "escavazione inerti e confezionamento di calcestruzzo".

Complessivamente pertanto sono autorizzate le emissioni derivanti dall'esercizio dei seguenti impianti/postazioni:

⇒ Linea di lavorazione di inerti da cava, costituita da:

- n° 7 tramogge;
- n° 2 vagli;
- n° 5 nastri trasportatori;
- n° 2 mulini di macinazione;
- n° 1 impianto di lavaggio materiale inerte;
- stoccaggio in cumuli;

⇒ Linea produzione di conglomerati cementizi, costituita da:

- n° 4 tramogge;
- n° 2 pese;



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE ACQUE, AMBIENTE, CULTURA

- nastri trasportatori;
- n° 1 impianto/zona per lo scarico e lavaggio delle autobetoniere (trasporto calcestruzzo);
- Sistema d'aspirazione dotato di un impianto d'abbattimento a secco, con emissione dal **camino E1**, a servizio in particolare di:
 - n° 3 silos per lo stoccaggio di cemento;
 - n° 1 cappa aspirante a servizio della fase di carico in autobetoniera dei prodotti inerti.

Tutte le operazioni vengono effettuate con l'ausilio di acqua per l'abbattimento delle emissioni diffuse (polveri).

E' inoltre concessa l'autorizzazione alle possibili emissioni "diffuse", generate dall'attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti (non sottoposte ad aspirazione con convogliamento di cui agli impianti sopra citati).

Il consumo massimo consentito di materie prime e preparati, corrisponde a quello dichiarato dalla Ditta nella comunicazione pervenuta tramite il SUAP del Comune di Ospitale di Cadore in data 13/10/2021 al prot.prov.le n. 26546.

Art. 4 - Prescrizioni nell'esercizio dell'impianto:

a) **CONTROLLI ANALITICI DISCONTINUI (PERIODICITA' E TIPOLOGIE) E AUTORIZITA' CHE EFFETTUA IL CONTROLLO:** La Ditta dovrà effettuare un controllo annuale della quantità e qualità delle emissioni, che fornisca un quadro rappresentativo dell'effettivo livello medio e dell'eventuale variabilità dei dati. In particolare, il **primo** controllo, deve essere effettuato entro 120 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento autorizzativo conclusivo da parte del SUAP competente per territorio.

La data e l'ora dell'operazione di prelievo dovranno essere comunicate alla Provincia e all'ARPAV Dipartimento di Belluno con almeno una settimana di anticipo.

La Ditta dovrà trasmettere, nel minor tempo tecnico possibile, copia dei rapporti di prova alla Provincia, al Comune di Auronzo di Cadore, all'ARPAV Dipartimento di Belluno e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica ULSS n. 1 Dolomiti.

Contestualmente all'invio dei Rapporti di Prova, la Ditta dovrà comunicare il quantitativo di tutte le materie prime e prodotti ausiliari utilizzato nel corso dell'anno solare precedente, espresso in scala giornaliera, mensile e annua.

Si precisa che le difformità accertate nel monitoraggio di competenza del gestore (autocontrollo), incluse quelle relative ai singoli valori che concorrono alla valutazione dei valori limite su base media o percentuale, devono essere da costui specificamente comunicate a Provincia e ARPAV entro 24 ore dall'accertamento.

b) **QUANTITA' E QUALITA' DELLE EMISSIONI:** la quantità e qualità degli inquinanti, relative alla totalità dei punti d'emissione, devono rientrare nei limiti di cui all'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n°152 del 03.04.06 e ss.mm.ii. e di cui alla delibera della Giunta della Provincia di Belluno n° 129/2098 del 09.09.97 (che fissa i limiti massimi coincidenti con i limiti minimi).

In particolare dovranno essere monitorate almeno le seguenti sostanze inquinanti:



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE ACQUE, AMBIENTE, CULTURA

Camino	Inquinante	limiti
1	Polveri	20 mg/Nm ³

c) PUNTI DI PRELIEVO: Tutti i camini devono avere foro di prelievo e tronchetto come previsto da normativa vigente. L'accesso agli stessi deve essere garantito a norma di sicurezza.

Facendo riferimento alla UNI EN 15259:2008, in particolare al punto 6 e all'Allegato A, è necessario precisare che le vie di accesso e i piani di lavoro devono essere fissi ed immediatamente accessibili e conformi alle prescrizioni del D.Lgs 81/08. Eventuale trabattello è considerato adeguato per l'effettuazione dei prelievi, purché sia immediatamente disponibile e ancorato in maniera stabile al suolo e/o alla struttura. Ad ogni modo, ai sensi del D.Lgs. 152/06, Parte Quinta, art. 269, comma 9, il gestore dell'impianto deve assicurare "in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di campionamento".

d) METODI DI CAMPIONAMENTO E DI ANALISI: i metodi sono quelli previsti dalla normativa vigente; fino all'adozione del decreto di cui all'art. 281 comma 5 D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., le metodiche a cui si può fare riferimento sono quelle di ARPAV, consultabili al seguente link:

<https://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodi-di-campionamento-e-analisi>

e) CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA' DEI VALORI MISURATI AI VALORI LIMITE DI EMISSIONE: I criteri di valutazione sono quelli di cui all'allegato VI alla quinta parte V del D. Lgs. n°152 del 03.04.06 e ss.mm.ii.

f) REGISTRO CONTROLLI ANALITICI DISCONTINUI: i dati relativi ai controlli analitici discontinui di cui ai punti 2.5 e 2.7 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs 152/06, devono essere tenuti a disposizione e riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati anche i Rapporti di Prova; si riporta uno schema esemplificativo per la redazione dei registri, tratto dall'appendice 1 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs 152/06.

Schema esemplificativo dei registri relativi ai controlli discontinui

Ragione sociale								
Autorizzazione Unica Ambientale n° del								
Sigla dei punti di emissione	Origine	Data del prelievo	Portata (Nm ³ /h)	Inquinanti emessi	Concentrazione (mg/Nm ³)	Flusso di massa (g/h)	Valori limite	
							mg/Nm ³	g/h

g) PUNTI DI EMISSIONE: tutti i punti di emissione devono essere contraddistinti da un numero o sigla identificativi, inamovibili.

Tutti i condotti d'espulsione delle emissioni, autorizzati per effetto di questo provvedimento, dovranno superare il limite di falda del tetto, in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE ACQUE, AMBIENTE, CULTURA

dispersione delle emissioni evitando la re-immissione negli edifici attraverso qualsiasi apertura.

h) QUADERNO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE: la Ditta dovrà provvedere alla tenuta e compilazione di un quaderno di conduzione e manutenzione degli impianti d'abbattimento, che dovrà essere a disposizione dell'autorità competente; lo stesso dovrà indicare ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo). Uno schema esemplificativo per la redazione dei registri è riportato in appendice 2 dell'allegato VI alla parte V del D.Lgs 152/06;

Schema esemplificativo del registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell'impianto produttivo)

Ragione sociale

Autorizzazione Unica Ambientale n° del

Sigla emissioni	Tipologia impianto di abbattimento	Motivo interruzione dell'esercizio	Data ed ora dell'interruzione e	Data ed ora del ripristino	Durata della fermata in ore
-----------------	--	--	---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Art. 5 – Ulteriori prescrizioni

Nella gestione e conduzione dell'impianto, la Ditta deve rispettare i disposti della Parte I dell'allegato V alla parte V del D.Lgs 152/2006 relativi alle “emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti”.

Ai sensi del comma 7-bis dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), e delle sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Dette sostanze e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (REACH), eventualmente utilizzate nello stabilimento in oggetto, devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile, nei cicli produttivi da cui originano emissioni delle sostanze stesse.

Art. 6 - Anomalie e guasti

Ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore dovrà informare l'autorità competente entro le **otto ore** successive; quest'ultima potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto possono determinare un pericolo per la salute umana o un significativo



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE ACQUE, AMBIENTE, CULTURA

peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

TITOLO II – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 – Disposizioni normative

Questa autorizzazione s'intende rilasciata con l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni normative in premessa richiamate.

Si ricorda alla Ditta che l'attività potrà essere svolta soltanto nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche del Comune di competenza ivi compreso il rispetto della normativa sull'inquinamento acustico. E' fatto salvo l'obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni, certificazioni e/o nulla osta di competenza di altri Enti ed organismi.

Al Comune, in particolare, si ricordano gli adempimenti a proprio carico, previsti dagli artt. 216 e 217 del T.U.LL.SS..

Art. 8 – Gestione rifiuti e sottoprodotti

Gestione rifiuti

La gestione dei rifiuti prodotti è soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, in particolare per l'eventuale raggruppamento in deposito temporaneo, per la tenuta e compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, dei formulari di identificazione dei rifiuti, della dichiarazione in materia ambientale.

Gestione sottoprodotti

La Ditta è onerata dell'obbligo di dimostrare con continuità la sussistenza dei requisiti per la classificazione di sottoprodotto di cui all'art. 184-*bis* del D.Lgs. 152/2006 e smi relativamente ai c.d. "fanghi secchi" in uscita dalla filtropressa.

Art. 9 – Inosservanza prescrizioni e sanzioni

Per motivi d'interesse pubblico nonché per l'inosservanza delle disposizioni di legge in materia e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, saranno applicate le sanzioni previste dalla vigente normativa e le procedure di cui al D. Lgs. n.152/06 ss.mm.ii..

Sono fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, nonché le competenze poste in carico ad altri Enti, rimanendo inoltre indenne e sollevata l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità per inconvenienti o danni cagionati a terzi.

Art. 10 - Questa Amministrazione si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento, nel caso ciò si renda necessario, anche a seguito di modifiche normative introdotte nella materia, nonché in relazione agli adempimenti derivanti dalle previsioni normative indicate nel piano di tutela delle acque e dalle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione.



PROVINCIA DI BELLUNO

SETTORE ACQUE, AMBIENTE, CULTURA

Art. 11 – Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento conclusivo del SUAP competente, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Art. 12 – Copia di questo provvedimento adottato è trasmessa al SUAP del Comune di Auronzo di Cadore per il rilascio del titolo ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, nonché per l'invio del provvedimento conclusivo alla Ditta “S.I.C.A. CELLA SARTOR ELIO DI CELLA SARTOR GIUSEPPE & C. - S.N.C.”, al Comune di Auronzo di Cadore, all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Belluno, al Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. n. 1 Dolomiti, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Belluno e al Servizio Ecologia di questa Provincia.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Antonella Bortoluzzi

SCHEMA ATTO		
Settore competente	ACQUE, AMBIENTE, CULTURA	Pec: ambiente.territorio.provincia.belluno@pecveneto.it
Servizio competente	ECOLOGIA	
Dirigente responsabile	ANTONELLA BORTOLUZZI	e.mail: a.bortoluzzi@provincia.belluno.it
Responsabile del procedimento	FRANCO FIAMOI	e.mail: f.fiamoi@provincia.belluno.it
Responsabile dell'istruttoria	WALTER OLIVIER	e.mail: w.olivier@provincia.belluno.it